



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

## **REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E RICERCATORE**

### Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.L.vo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di trasferimento di professori ordinari, associati e ricercatori.

### Art.2 (Trasferimenti)

Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate per la copertura di posti di ruolo di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1 – ter , lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

a) Le vacanze dei posti sono deliberate dai Consigli di Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con l'indicazione eventuale della tipologia e dell'impegno didattico richiesto ai candidati.

b) Verificate le disponibilità finanziarie necessarie, il Rettore, con proprio decreto, indice le procedure per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professori ordinari, associati e ricercatori.

c) L'avviso di vacanza è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , ed è affisso all'Albo della Facoltà, del Rettorato (presso il Settore V – concorsi e nomine- Ripartizione II ) e viene diffuso anche per via telematica tramite il sito [www.uniroma1.it](http://www.uniroma1.it)

d) Possono presentare domanda, indirizzata al Preside di Facoltà, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sulla G.U., i candidati che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore o in altro settore scientifico disciplinare, purchè in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione.

e) Alle domande devono essere allegati: il curriculum della propria attività scientifica, didattica e clinica (limitatamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza), un elenco delle pubblicazioni ed una copia di quelle ritenute più significative ed i titoli che i candidati intendono far valere agli effetti della loro presa in considerazione per il trasferimento.

### Art. 3 (Adempimenti della Facoltà)

a) Il Consiglio della Facoltà esamina, di norma, entro i successivi trenta giorni la domanda o le domande di trasferimento presentate.

b) Il Consiglio della Facoltà, ai fini della chiamata, assicura la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali:

- rilevanza scientifica delle pubblicazioni,
- continuità temporale della produzione scientifica,
- attività didattica svolta,
- congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della Facoltà e attività, in campo clinico, relativamente ai settori scientifico disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza. Il Consiglio di Facoltà può predeterminare ulteriori criteri.

c) Il Consiglio di Facoltà, sentiti i Dipartimenti interessati, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la chiamata secondo quanto previsto dal regolamento di Facoltà o in mancanza dallo Statuto dell'Università.  
Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, la Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati.  
Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, la votazione può essere riproposta per non più di due volte. Nell'ipotesi che anche in questa occasione il quorum non venga raggiunto, la procedura si intende esaurita.

Art.4  
(Richiesta parere al CUN)

Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di titolarità del candidato, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata all' approvazione del CUN.

Art.5  
(Conclusione del procedimento)

Il procedimento di trasferimento si conclude con il provvedimento del Rettore, di norma entro due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. dell'avviso di vacanza del posto.  
Il Rettore verificata la validità del procedimento, dispone il trasferimento.

Art.6  
(Decorrenza dei trasferimenti)

La decorrenza di tutti i trasferimenti coincide con il 1° marzo ovvero il 1° ottobre (per gli ordinamenti didattici semestrali) e con il 1° novembre (per gli ordinamenti didattici annuali) di ciascun anno accademico

Art.7  
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

**IL RETTORE**

Roma, 6 novembre 2006